

1. DI AGGIUNGERE all'art.25 , comma 1, del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TARI - le seguenti parole:

“ alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'entrata o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione o di variazione . Le variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente al 1° gennaio produrranno i propri effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo”;

**Nuovo testo:**

Art.25 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali **alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'entrata o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione o di variazione. Le variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente al 1° gennaio produrranno i propri effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo,** sono altresì considerati i soggetti che, pur risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come , ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.....omissis